

GdL

Anzianità Progressa

M. Bauce, F. Ferro, A. Passeri





Overview

| | | Data assunzione | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| | | prima '08 | Gen. '08 Feb. '15 | Feb.'15-Feb.'18 | dopo Feb. 2018 |
| Tipologia anzianità progressa | anzianità INFN o altri EPR | Riconosciuta solo INFN | Conciliazione in corso* | Riconosciuta (<5 anni) | Riconosciuta |
| | anzianità contratti universitari (e.g. RTD) | ricostruzione della carriera | Conciliazione in corso* | necessita azione legale | Riconosciuta |
| | anzianità contratti esteri equivalenti | NaN | Non previsto dalla conciliazione | necessita azione legale | Riconosciuta previa verifica di una commissione** |

NOTA: non consideriamo AdR ai fini dell'anzianità, solo contratti equipollenti al contratto di assunzione

Ricostruzione carriera, non c'è prescrizione: per la Cassazione la domanda si può presentare anche dopo 10 anni dal ruolo

[\(fonte\)](#)

Di **Alessandro Giuliani** - 09/02/2020



Buone notizie per chi non ha mai presentato domanda di ricostruzione di carriera: secondo la Corte di Cassazione non ci sono vincoli temporali per farlo. Quindi, **non sussiste il termine dei 10 anni di prescrizione** previsto dall'ex articolo 2946 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla data della conferma in ruolo del

lavoratore assunto.

L'Ordinanza della Corte Suprema

La Suprema Corte lo ha detto, con l'**Ordinanza 2232/2020 del 30 gennaio scorso**, sostenendo che ad essere prevalente è la logica dell'interesse ad agire da parte del lavoratore ricorrente, "in ordine all'azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto".

La decisione della Cassazione potrebbe ora avere dei riflessi sugli stipendi, perché andando a rivedere l'anzianità di servizio, comprendente gli anni di supplenze precedenti all'immissione in ruolo, ne consegue che il dipendente scolastico potrebbe ritrovarsi in uno "scaglione" superiore.

Una sentenza della cassazione ha recentemente (30/1/20) rimosso la prescrizione per la ricostruzione della carriera.

Questo apre la possibilità di considerare i diversi casi in cui la carriera pregressa non sia stata riconosciuta.



I casi più recenti (post 2018)

Rientrano in questa categoria principalmente i vincitori dell'ultimo concorsone (2018):

- il regolamento sembrerebbe riconoscere sia TD in EPR che Università
- per l'anzianità TD estera serve il riconoscimento di una commissione:
 - presieduta da O. Adriani
 - richiesta dei singoli tramite direttori di Sezione
 - [abbiamo qualche caso di procedura in corso?](#)

| dopo Feb. 2018 |
|--|
| Riconosciuta |
| Riconosciuta |
| Riconosciuta previa verifica di una commissione** |



Una *brutta* notizia

L'articolo 10 del regolamento del personale menziona al comma 4 i contratti all'estero.

Probabilmente a causa di un refuso il capoverso comincia con “ai fini del presente articolo” e non “ai fini dell’anzianità” e conclude con “[...] viene riconosciuta l’attività scientifica e tecnologica”.

Questa formulazione permetterebbe un riconoscimento ai fini della valutazione dell’*esperienza di ricerca*, ma non tecnicamente per l’anzianità di servizio.

I primi pareri informali di alcuni avvocati dicono che potrebbe valere per l’anzianità, oppure no. Serve capire meglio che interpretazione dare da un punto di vista giuslavorista.



Assunzione tra 01/2015-01/2018

Ultimi idonei graduatorie concorso 2010 e concorsone 2016

- il regolamento riconosce TD in EPR fino a 5 anni:
 - concorso 2016 molti vincitori con <5 anni dal PhD
 - qualche caso di anzianità >5 anni non riconosciuta?
- nessun riconoscimento per TD universitari, tanto meno esteri:
 - niente è cambiato tra questo ed il successivo regolamento:
lacuna voluta? discutibile? ricorso?
 - l'anzianità TD estera diffusa in molti assunti concorsone 2016

| |
|-------------------------|
| Feb.'15-Feb.'18 |
| Riconosciuta (<5 anni) |
| necessita azione legale |
| necessita azione legale |



Assunzione tra 01/2008-01/2015

Copre un ampio spazio temporale di assunzioni

- non precisato il riconoscimento di anzianità:
 - diverse azioni legali dei singoli: alcuni ricorsi vinti, altri persi
 - sta cominciando una conciliazione (delibera): cosa ci si aspetta?
- NOTA: la conciliazione non considera l'anzianità TD estera!
 - conosciamo qualche caso di questo tipo?

| Gen. '08 | Feb. '15 |
|----------------------------------|----------|
| Conciliazione in corso* | |
| Conciliazione in corso* | |
| Non previsto dalla conciliazione | |



Assunzione pre-2008

La più lontana nel tempo, forse minori informazioni a riguardo

- l'anzianità INFN era stata riconosciuta: [limiti massimi?](#)
 - ci sono casi di anzianità EPR non riconosciuta?
- Per le persone provenienti dall'università veniva fatta la ricostruzione della carriera
- Ci sono casi non contemplati di anzianità non riconosciuta?

| |
|---------------------------------|
| prima '08 |
| Riconosciuta solo INFN |
| ricostruzione della carriera |
| NaN |



Conclusioni

- a breve avverrà una conciliazione tra Ente e assunti 2008-2015
 - [delibera](#) in CD, vi terremo aggiornati sul bando e le procedure
- per gli assunti 2015-'18 con anzianità universitaria o estera non è contemplata conciliazione
 - utile capire il numero di casi ed eventualmente interesse ad una azione legale
- questione aperta sulla anzianità estera (via commissione) per gli assunti post 2018: siamo in attesa dei primi casi e rispettive interpretazioni

A breve faremo circolare un sondaggio tra rappresentanti per raccogliere i numeri di dipendenti che si trovano nei vari casi.

BACKUP



Regolamento post-2018 (attuale)

Articolo 10 - Servizi pregressi

1. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in sede di costituzione del rapporto di lavoro ed ai soli fini dell'anzianità di servizio, sono riconosciuti i periodi di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli Enti Pubblici di Ricerca ed anche presso altre Istituzioni di Ricerca ed Università italiane. Per questi ultimi è riconoscibile solo per profili di inquadramento equivalenti a quelli dell'INFN.
2. Gli stessi periodi di cui al precedente comma, limitatamente ai periodi di servizio prestati presso EPR, potranno essere altresì riconosciuti ai fini del trattamento di quiescenza, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto di lavoro maggiorate degli interessi legali.
3. Il servizio prestato a tempo determinato presso l'INFN, nel medesimo profilo di inquadramento con il quale è effettuata l'assunzione a tempo indeterminato, è utile ai fini delle progressioni di cui agli artt. 53 e 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 febbraio 2002 e successive modificazioni.
4. Ai fini del presente articolo e per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, per il personale assunto a tempo indeterminato potranno essere riconosciute le attività di ricerca scientifica e tecnologica svolte, presso altre Istituzioni di ricerca ed Università estere in profili di inquadramento equivalenti a quelli degli EPR, come giudicati da apposita commissione.



Regolamento 01/2015-01/2018

Art. 10 - Servizi pregressi

1. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in sede di costituzione del rapporto di lavoro ed ai soli fini dell'anzianità di servizio, sono riconosciuti, fino ad un massimo di 5 anni, i periodi di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).
2. Gli stessi periodi di cui al precedente comma potranno essere altresì riconosciuti ai fini del trattamento di quiescenza, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto di lavoro maggiorate degli interessi legali.
3. Il servizio prestato a tempo determinato presso l'INFN nel medesimo profilo di inquadramento con il quale è effettuata l'assunzione a tempo indeterminato è utile ai fini delle progressioni di cui agli articoli 53 e 54 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 21 febbraio 2002.

Ai fini del presente articolo e per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, per il personale assunto a tempo indeterminato potranno essere riconosciute le attività di ricerca scientifica e tecnologica svolte, a tempo determinato, presso altre Istituzioni di Ricerca ed Università italiane in profili di inquadramento equivalenti a quelli degli EPR.



Delibera conciliazione 2008-2015

- il riconoscimento dell'anzianità giuridica a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato presso l'INFN per un periodo corrispondente a quello di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli Enti pubblici di ricerca e anche presso altre Istituzioni di ricerca e Università italiane, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento del personale;
- il riconoscimento – senza interessi – delle differenze retributive maturate non oltre il quinquennio la data di sottoscrizione dell'accordo di conciliazione e tenendo conto – per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2014 – della normativa che ha inciso sull'efficacia economica delle progressioni di carriera di cui al DL 31/5/2010, n. 78 convertito in legge in data 30/7/2010, n. 122 e successive norme di estensione dei termini di vigenza del decreto stesso;
- la rinuncia espressa ad ogni pretesa ulteriore derivante dai rapporti di lavoro a termine, con conseguente estinzione di eventuali giudizi in corso.



Delibera conciliazione 2008-2015 (II)

DELIBERA

- 1) di avviare una procedura conciliativa stragiudiziale innanzi l'Ispettorato del Lavoro per riconoscere l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato per il personale avente diritto assunto a tempo indeterminato nei profili di ricercatore e tecnologo dall'Istituto dal 01/01/2008 al 31/01/2015;
- 2) di definire nella procedura conciliativa di cui al punto 1) le seguenti condizioni:
 - a. il riconoscimento dell'anzianità giuridica a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato presso l'INFN per un periodo corrispondente a quello di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli Enti pubblici di ricerca e anche presso altre Istituzioni di ricerca e Università italiane, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento del personale;
 - b. il riconoscimento – senza interessi – delle differenze retributive maturate non oltre il quinquennio la data di sottoscrizione dell'accordo di conciliazione e tenendo conto – per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2014 – della normativa che ha inciso sull'efficacia economica delle progressioni di carriera di cui al DL 31/5/2010, n. 78 convertito in legge in data 30/7/2010, n. 122 e successive norme di estensione dei termini di vigenza del decreto stesso;
 - c. la rinuncia espressa ad ogni pretesa ulteriore derivante dai rapporti di lavoro a termine, con conseguente estinzione di eventuali giudizi in corso.